

Comune di Alessandria



LOTTO 1

Capitolato tecnico dell'assicurazione

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2020
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2022

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Assicurato

- Ente Contraente;
- Legali rappresentanti;
- Amministratori (membri di Giunta – compreso Sindaco – e del Consiglio dell’Ente – compreso il Presidente – il Commissario e i subcomissari per il caso di scioglimento dell’Ente – etc.);
- Segretario/Direttore generale e prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente;
- chiunque, anche non dipendente del Contraente, che svolga a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell’ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell’ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario o che sono indicate in polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità - ex art. 54 D.lgs. 274/2000 e art. 2 DM (Giustizia) 26.03.2001 -, dipendenti di altra amministrazione a comando o con incarichi di supplenza, le associazioni di volontariato e i volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile, beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC) aderenti ai PUC (Progetti Utili alla Collettività), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, le associazioni dopolavoristiche e ricreative e i loro aderenti;
- SVIAL S.r.l.;
- VALORIAL S.r.l.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società

L’Impresa Assicuratrice e le Coassicuratrici.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Franchigia

La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Periodo assicurativo annuo

L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche per attività diverse da quelle previste in polizza;
- b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato;

Retribuzioni lorde (mercedi)

L’ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.

Il Contraente e l’Assicurato, è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Resta altresì convenuto:

- che il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarazione di danni e per annullamento di contratti precedenti sottoscritti per i medesimi rischi;
- che eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o costruzione o eventuali vicinanze pericolose esistenti al momento del sinistro non saranno considerate aggravamento di rischio.

A parziale deroga all’art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all’art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Determinazione e regolazione del premio

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l'importo annuo delle mercedi lorde annue corrisposte al personale è pari a circa Euro 18.000.000,00.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. È facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi (ex art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando è pervenuta la richiesta di risarcimento del danno, ovvero di regresso/rivalsa o surroga, da parte degli aventi diritto o la convocazione alla procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. al “Servizio Competente” del Contraente e rimetterle al più presto la documentazione del sinistro, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto e alle responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge; il termine previsto per la denuncia decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

1.7 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Nel caso di prosecuzione del processo penale, la Società è impegnata alla difesa dell'Assicurato fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., e più in particolare di quanto previsto all'art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all'accordo di conciliazione.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C., anche in eccesso al massimale assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno integralmente a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere presa in carico dal Contraente. Resta inteso che, allorquando, a seguito di motivata richiesta della Società, l'Ente esprima parere sfavorevole alla definizione transattiva prospettata, corredata dalla volontà della controparte all'accettazione della stessa, la Società resterà impegnata, per le somme eccedenti la franchigia contrattuale, esclusivamente per quell'importo e null'altro potrà esserle eccepito.

1.8 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.9 Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre i 60 gg. precedenti così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La Società è inoltre impegnata a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri con le modalità sopra riportate nei seguenti casi:

- entro 60 gg. dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
- entro 180 gg. antecedenti la scadenza finale del contratto;
- in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso. In mancanza, il recesso esercitato dalla Società non produrrà alcun effetto.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

1.10 Modalità per il recupero delle franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

1.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.14 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di sede del Contraente

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente.

1.15 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera pec.

1.16 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta alla prestazione integrale. In deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, tutte le coassicuratrici sono responsabili in solido nei confronti del Contraente;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione, anche sostanziale, si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. In caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione inviata alla Delegataria avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle altre coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.17 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio delle suddette comunicazioni

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

1.18 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivante da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.19 Trattamento dei dati personali

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

1.20 Recesso per sinistro

La norma non è applicabile al contratto.

**SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

2.0 Descrizione del rischio

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non, nucleo di protezione civile, etc. - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi/attività sopra indicati anche partecipando ad enti, società o consorzi, a forme associative in genere ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche).

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dalla detenzione e/o dall’uso e/o dalla conduzione a qualsiasi titolo di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni).

La presente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che l’assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l’Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

2.1 Oggetto dell’assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza.

È compresa anche la R.C. derivante all’Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto, anche convenzionale, con l’Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:

- appartenenti ad Associazioni di volontariato e di nuclei di protezione civile;
- volontari in genere, del servizio civile e militari di leva distaccati presso l’Ente;
- borsisti/tirocinanti, ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato o per perfezionamento professionale;
- beneficiari di RdC aderenti ai PUC;
- appartenenti al clero;
- specializzandi ed allievi che svolgono tirocinio pratico;
- ricercatori e docenti;
- appaltatori e subappaltatori;
- chiunque svolga attività manuale e/o non per conto e/ o ordine dell’Ente o sotto il suo patrocinio.

Ad integrazione di quanto sopra esplicitato e/o nel caso in cui l’Ente abbia appaltato o subappaltato ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta si conviene che:

- ☐ sono compresi i danni causati a terzi da dette persone/imprese;

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

- ☐ i dipendenti del Contraente, le persone/imprese ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro;
- ☐ salvo il caso di dolo, la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di dette persone/imprese solo se autorizzata dal Contraente.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, rivalutazione, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs. 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e ss.mm.ii.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs. 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e ss.mm.ii., saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da fatti colposi e dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, comprese le persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività;
2. le azioni di risarcimento, rivalsa, regresso e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS, anche ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche, e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;

2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi esclusivamente i prestatori di lavoro del Contraente per i quali sia operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti e il legale rappresentante, che in ogni caso è considerato terzo qualora subisca lesioni personali, sono considerati terzi, pertanto, per quanto non coperto dalla garanzia di RCT/O e qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio ed in caso di danno a cose di loro proprietà.

2.4 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

1. dalla proprietà, gestione, uso e detenzione a qualsiasi titolo e manutenzione di terreni e fondi in genere (anche ai sensi dell’art. 840 del c.c.), strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture, anche viarie, in genere, di impianti sportivi, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. da officine di manutenzione e/o riparazione, comprese le officine mobili;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
 - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere ovunque organizzati,
 - spettacoli e manifestazioni turistiche, culturali, religiose, commemorative, artistiche o similari, concerti, sfilate, comprese quelle di carri allegorici; manifestazioni sportive (competizioni, gare, tornei e relative prove ed allenamenti) o altro, anche con la partecipazione di animali, con esclusione di quelle motoristiche relativamente ai soli rischi per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 2005 n. 209 (Titolo x) ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, è obbligatoria l’assicurazione.

È compreso il montaggio e/o smontaggio di stands, palchi, tribune mobili e non, installazione di attrezzature e/o altri manufatti in genere, e/o la loro permanenza in loco anche in assenza di manifestazioni. È compreso il rischio della preparazione, somministrazione, conservazione, smercio, etc. di cibi e bevande. È altresì garantita la responsabilità personale degli addetti per conto dell’Ente a tali manifestazioni e la responsabilità dell’Ente quale partecipante ad analoghe iniziative organizzate da terzi.
5. dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
6. dalla conduzione di locali e aree in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, stage e corsi anche di formazione, tavole rotonde, manifestazioni e spettacoli, concerti, fiere e mostre, etc. ovunque organizzati;
7. dall’utilizzo delle modalità operative di telelavoro e di smart working;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali, compreso i danni provocati da animali per i quali il Contraente/Assicurato sia direttamente o indirettamente ritenuto responsabile;
9. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi e/o non, compresi servizi e dipendenze;
10. dalla proprietà e/o esercizio di bar, refettori e mense in genere e/o distributori automatici di cibi e bevande, spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande in qualunque modo ed in qualunque ubicazione. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti, attrezzature o fabbricati;
11. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
12. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al D.lgs. 209/2005 (titolo X) e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili). Si intende compresa l’attività di messa a disposizione del pubblico di biciclette/monopattini, anche elettrici, in utilizzo/noleggio (escluso rischi eventualmente rientranti nelle previsioni di cui al D.lgs. 209/2005 – titolo X – e ss.mm.ii.);

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

14. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (ex D.lgs. 209/2005 – Titolo X);
15. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
16. dall’impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, costituite dall’Ente e/o non, compresi i gruppi organizzati di volontari antincendio e della protezione civile;
17. dall’esercizio di servizi di polizia municipale, sorveglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
18. all’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell’ambito delle aree dell’Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale;
19. dall’erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
20. dall’erogazione di acqua alterata.

2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni, salvo per quanto diversamente stabilito in polizza:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del Titolo X del D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da impiego di aeromobili;
- c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno;
- l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di cura.

L’assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, etc.);
- n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l’impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
- q) derivanti dall’esistenza di campi elettromagnetici;
- r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra;
- t) direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, violenze o abusi sessuali, e simili.

2.6 Franchigia frontale RCT

Si conviene fra le parti che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento, salvo i casi in cui le norme che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

Comune di Alessandria
**Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
(RCT/O)”**

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.10.

Ad eccezione del risarcimento riconosciuto per “danno biologico” le garanzie di cui all’Art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

<i>OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA</i>
--

Le garanzie di cui all’Art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.

SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI
(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.3 Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Sono altresì compresi i danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, Amministratori, da collaboratori e dal Segretario/Direttore Generale in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, nonché da qualsiasi persona autorizzata dal Contraente all'utilizzo di tali mezzi, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.4 R.C. integrativa auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, Amministratori, Segretario/Direttore Generale, collaboratori, consulenti, e simili e/o ad altre persone autorizzate, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il medesimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subito a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

3.5 Responsabilità civile personale

a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, anche se demandati a prestare la loro attività per conto di terzi.

b) Rc personale degli amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, compreso il Sindaco, e del Segretario/direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro attività.

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

c) Rc personale di altri soggetti

La garanzia deve intendersi altresì valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti alle precedenti lettere a) e b), che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili di danni cagionati a terzi (escluso il Contraente), per la loro attività/funzione prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

La garanzia di cui alle suddette lettere a), b) e c) vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza. Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro, mandato/funzione/incarico ai prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non. Agli effetti della presente estensione di garanzia, nei limiti dei massimali previsti in polizza, tutti i suddetti soggetti sono considerati terzi, anche tra di loro.

3.6 Danni da incendio

L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio, purché valida ed operante, recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in eccedenza a tale eventuale copertura, ovvero per la parte di rischio non coperta dalla medesima.

3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico

L’assicurazione è estesa ai danni ai mezzi di trasporto, compresi quelli di dipendenti ed Amministratori, Segretario/Direttore Generale, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compreso le cose sugli stessi trasportate. La garanzia è operante con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.8 Danni ai veicoli in parcheggio

L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti, Amministratori, Segretario/Direttore Generale, che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli nelle aree di pertinenza delle sedi dell’Assicurato o dei quali l’Assicurato sia responsabile. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.10 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o per l’uso o detenzione di fabbricati, reti e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e/o non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L’assicurazione è estesa, senza eccezioni, ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, impianti ed attrezzature all’aperto, etc.

È compresa la responsabilità derivante dalla conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso, inteso che la garanzia è prestata anche in tal caso.

L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

a nuovo, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati, reti, impianti e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.12 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.13 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia è valida per tutte le sezioni/condizioni di polizza.

3.14 Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture. In caso di sinistro si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino/bonifica entro il 10% del sottolimito di risarcimento indicato nella tabella riepilogativa della sezione 4.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.15 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.16 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.17 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.18 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere o di protezione dell'incolumità di terzi, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.19 Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

È esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.

La garanzia è estesa alla responsabilità dell'Ente dall'attività antincendio e di protezione civile, compreso l'utilizzo di squadre costituite dall'Ente e/o non e ai beneficiari di RdC relativamente all'attivazione o partecipazione dell'Ente a PUC.

3.20 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

3.21 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.

3.22 Danni da attività di rimozione veicoli

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di danneggiamento, caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:

- durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi.

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D.lgs. 209/2005 – Titolo X (e successive modifiche ed integrazioni) e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella della sezione 4.

3.23 Mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.24 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.25 R.C. personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.26 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

3.27 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.28 Esercizio di farmacie

Relativamente all'esercizio di farmacie, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i generi alimentari e i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l'assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

3.29 Scuole

La garanzia è estesa all'esercizio di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, asili nido, ivi compresi i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro di educazione scolastica e ricreativo, compresa la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di studenti, alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche in relazione a trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus o di altri veicoli (con esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D.lgs. 209/2005 – Titolo X e s.m.i.) da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, etc., nonché all'abitazione e viceversa, comprese anche le visite o gite guidate ed autorizzate dai rispettivi centri educativi. Sono comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall'Assicurato. È altresì compresa la responsabilità personale di studenti, allievi, alunni, iscritti e partecipanti a tutte le attività succitate.

3.30 Corsi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione e svolgimento di corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi, nonché di concorsi e prove d’esame e selezione, etc. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale di insegnanti, ausiliari, collaboratori, etc. e dei partecipanti e/o iscritti alle attività di cui sopra.

3.31 Minori in affido

La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all’Ente in qualità di affidatario di minori. È altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l’Ente affidi anche temporaneamente i minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi per i danni procurati a terzi.

La garanzia comprende, in deroga a quanto previsto dalle Esclusioni, le azioni di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti provocati da minori all’insaputa degli affidatari e dei quali l’Ente, o le famiglie/persone alle quali i minori sono stati temporaneamente affidati, debbano rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 144 del D.lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni.

3.32 Ambito Territoriale Sociale (ATS)

La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all’Ente, anche in qualità di Ente capogruppo/capofila, e/o agli appartenenti di Distretto Sociale (o Ambito Territoriale Sociale – ATS), compresa la responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti, per le attività svolte di competenza di tale ATS. È inoltre compresa la responsabilità personale del personale utilizzato quand’esso svolge attività, anche presso terzi, per conto dell’Ente o sotto il suo patrocinio.

3.33 Privacy

A parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) relativa alle attività, rischi e responsabilità degli assicurati ex D.lgs. 196/2003 e ex REG. UE 2016/679, anche nella norma vigente e di recepimento, e loro s.m.i.

3.34 Condizione Speciale

Preso atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria del 18/10/2018 n. 264/18070-541 come modificata dalla delibera n. 126 del 06/06/2019 è stato approvato il protocollo d’intesa siglato tra l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Alessandria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
- della delibera della Giunta Comunale di Alessandria del 06.06.2019 n. 125 e del contenuto nel protocollo d’intesa siglato tra l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Sede Provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, Via Claro n. 6, il Tribunale di Alessandria, con sede in Alessandria, Corso Crimea 81, e il Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1 per lo svolgimento di attività di volontariato nelle cancellerie del Tribunale di Alessandria;

si procede all’inserimento in garanzia dei seguenti soggetti:

- Carabinieri in congedo Volontari presso la Procura della Repubblica di Alessandria nello svolgimento delle mansioni concordate attraverso il protocollo d’intesa sopra citato;
- Volontari della Polizia Penitenziaria;

parificandoli ad Assicurati operanti per conto o su incarico del Contraente per quanto concerne la copertura RCT ed a dipendenti distaccati per quanto concerne la copertura RCO.

SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

4.1 Massimali assicurati

Per ogni sinistro **Euro 20.000.000,00**, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- ❑ **Euro 20.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
- ❑ **Euro 20.000.000,00** per ogni infortunato

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale per sinistro non potrà superare **Euro 20.000.000,00**.

4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento

Art. n.	condizione particolare	franchigia per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
2.1	Danno biologico (RCO)	2.500,00	i massimali di polizza RCO
2.6	Danni da RCT	1.500,00 franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
3.1	Malattie professionali (RCO)	Nessuna	i massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni sospensioni di attività di terzi	franchigia frontale	1.500.000,00
3.6	Danni da incendio	franchigia frontale	1.000.000,00
3.11	Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	franchigia frontale	1.000.000,00
3.12	Danni da furto	franchigia frontale	100.000,00
3.14	Danni da inquinamento accidentale	franchigia frontale	1.000.000,00
3.17	Danni a condutture e impianti sotterranei	franchigia frontale	100.000,00
3.20	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.	franchigia frontale	350.000,00
3.21	Danni a cose in consegna o custodia		
3.27	Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fognature non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	franchigia frontale	500.000,00
3.33	Privacy	franchigia frontale	100.000,00

Comune di Alessandria
Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
(RCT/O)”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°

Contraente: **COMUNE DI ALESSANDRIA**
Piazza della Libertà n. 1
15121 – ALESSANDRIA (AL)
C.F./PIVA 00429440068

durata del contratto: **anni 3 con**
effetto dal: **31/12/2020**
scadenza il: **31/12/2022**
prima quietanza **31/12/2021**
frazionamento: **annuale**

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

MASSIMALI (Euro)			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
RCO	20.000.000,00	20.000.000,00	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Elementi per il conteggio del premio:

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l'importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 18.000.000.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile Euro
Imposte Euro
TOTALE lordo annuo Euro

La Società

Il Contraente